

Mercato contadino dei prodotti di fattoria lombardi
Anno 2011

REGOLAMENTO adottato con Del CC. 62 - del 30/11/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Ernesto Ruggieri

Art. 1. - Istituzione

E' istituito il mercato sperimentale riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Mercato contadino dei prodotti di fattoria lombardi" (d'ora in poi mercato AGRICOLO) del Comune di Castelleone, ubicato nel centro cittadino su area individuata dalla Giunta Comunale, per la vendita di prodotti agricoli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, freschi o anche trasformati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione.

Art. 2 - Finalità

L'istituzione del mercato, normato in base al decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e della Circolare della Regione Lombardia persegue le seguenti finalità:

- promuovere la vendita diretta di prodotti di fattoria Lombardi,
- soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione,
- far conoscere la cultura rurale
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione
- permettere agli acquirenti di poter individuare la tracciabilità del prodotto
- dare la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale

Art. 3 - Soggetti ammessi

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 18

maggio 2001, nr. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 nr. 580 che rispettino le seguenti condizioni.

- Ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito della regione Lombardia o nel territorio finitimo della Provincia di Piacenza
- Vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche attenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lett. a) nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

Il mercato è costituito da un numero massimo di SETTE MODULI/POSTEGGIO per la vendita di dimensioni standard di m. 3,5 x 4; diverse conformazioni come pure i mezzi moduli saranno concedibili su richiesta purché non lesivi del diritto di altri venditori.

Le postazioni standardizzate sono dislocate come da planimetria allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante, e destinate alle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti di ortofrutta
- prodotti di florovivaistica
- prodotti lattiero-caseari
- prodotti di norcineria e derivati
- prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco, uova)
- miele o altri prodotti derivati dall'apicoltura
- vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino
- prodotti da agricoltura biologica .

L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, o dai soci in caso di società agricola, o dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 4 - Orari

Il mercato agricolo di Castelleone si terrà tutti i sabato mattina, dalle 8 alle 13, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 1 ora prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato.

Il mercato non si terrà nelle giornate di Natale, Santo Stefano 1° Gennaio e Ferragosto.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno contenere:

- Le generalità del richiedente e dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;
- l'anagrafica completa della relativa azienda agricola;
- la descrizione delle attività aziendali;
- l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- la stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
- eventuali altre esperienze precedenti, fiscalmente documentabili, di partecipazione a rassegne collettive di vendita diretta di prodotti di fattoria negli ultimi due anni;

Le domande dovranno essere corredate da:

- copia dell'attestazione status IAP (Imprenditore Agricolo Professionale);
- copia aggiornata della visura camerale da cui emerga l'iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993;
- eventuale copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita al dettaglio da parte di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n°228;
- eventuale copia della denuncia di inizio attività produttiva ai sensi della legge regionale 2 aprile 2007, n° 8, articoli 3 e 5 o di precedenti autorizzazioni sanitarie;
- copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta;
- copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall'azienda o dai prodotti posti in vendita;

Le domande vanno presentate presso l'ufficio protocollo del Comune di Castelleone.

La partecipazione è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al decreto legislativo n° 24/2002 e alla legge 5 agosto 1981, n° 441 e degli obblighi previsti dal decreto legislativo 155/97.

Art. 6 - Cosa si può vendere

Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati di aziende agricole che abbiano sede in Regione Lombardia. Le aziende agricole che vendono ortofrutta possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% della loro capacità produttiva aziendale, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati da altre aziende agricole lombarde e che il ricorso alla vendita di prodotti extra aziendali abbia carattere stagionale, limitato nel tempo e non strutturale.

Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

I prodotti posti in vendita devono essere connessi con l'ambito produttivo territoriale e provenire da aziende agricole con sede in Lombardia o nella Provincia di Piacenza, essere tipici del territorio ed essere assolutamente stagionali, se si tratta di prodotti freschi, mentre se si tratta di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.lgs 18/05/01, n° 228.

Qualora la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali. Nell'organizzazione del mercato contadino si dovrà ricercare la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di 2 aziende per ogni prodotto.

L'eventuale aggiunta di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 7 - Prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita dovranno essere esposti per kilo (o per etto) , per confezione, se di peso inferiore; inoltre dovrà essere indicata la provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola e comune di produzione).

Art. 8 - Obblighi

E' fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 8 e di lasciare pulite e sgombre da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.

Le aziende partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto proposto dall'agricoltore e per consolidare il rapporto di fiducia.

Le aziende partecipanti sono tenute alla condivisione e al rispetto del presente regolamento di gestione, al concorso delle spese organizzative, di gestione e di promozione del mercato contadino attraverso una quota che sarà stabilita all'inizio di ogni anno; dovranno analogamente corrispondere una somma annuale a titolo di rimborso in caso di utilizzo di energia elettrica.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- per malattia
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico in maniera proporzionale alle presenze effettive, della tariffa dei rifiuti se dovesse essere attivato tale servizio, al rimborso della fornitura di energia elettrica come determinato annualmente come determinato annualmente.

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

Art. 9 - sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni del D.M. 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di €. 25,00 fino ad un massimo di €. 500,00. la sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Anno 2011

Al Sig. Sindaco
del Comune di CASTELLEONE

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____
C.F. |
Data di nascita: ____/____/____ Cittadinanza _____ Sesso M ☐ F ☐
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via _____ N. _____ C.A.P. _____
In qualità di:
☐ **imprenditore agricolo singolo**, titolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Via _____
N. _____ C.A.P. _____ iscrizione al Registro _____
Imprese: CCIAA di _____ n. _____ dal _____
Partita IVA |
☐ **legale rappresentante di:**
☐ **società di persone**
☐ **consorzio di imprenditori agricoli**
☐ **cooperativa di imprenditori agricoli**
denominato/a _____
con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Via _____
N. _____ C.A.P. _____ iscrizione al Registro _____
Imprese: CCIAA di _____ n. _____ dal _____
Codice fiscale/ Partita IVA |

- visto l'avviso pubblico con il quale il Comune di CASTELLEONE invita gli imprenditori agricoli a comunicare l'interesse a partecipare alla sperimentazione di un nuovo mercato agricolo, a CASTELLEONE, VIA GARIBALDI, nelle giornate di sabato mattina

comunica

di essere interessato a partecipare alla sperimentazione del nuovo mercato agricolo, precisando che:

- **utilizzerebbe:** ☐ un banco mobile ☐ un gazebo ☐ ALTRO.....
delle seguenti dimensioni:

- **venderebbe** i prodotti ricavati in misura prevalente dalla propria azienda agricola (eventualmente anche manipolati o trasformati) o da aziende di soci, e appartenenti ai settori sotto indicati:

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore nella riga vuota se non presente fra quelli elencati)

- | ortofrutticolo
- | lattiero caseario
- | florovivaistico
- | vitivinicolo
- | olivicolo

ubicazione dell'Azienda *:

Allo scopo:

- garantisce che saranno messe in atto le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti. In particolare, garantisce che, per ogni prodotto, oltre alle indicazioni previste per legge, verrà esposto un cartello leggibile riportante il prezzo per etto e/o per chilo, il prezzo per confezione di pesatura inferiore, l'indicazione della provenienza del prodotto (ragione sociale dell'azienda agricola, comune di produzione);
- si impegna a porre in vendita prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria Azienda o dall'Azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- si impegna a farsi coadiuvare nell'attività di vendita solo da familiari, soci o dipendenti;
- si impegna a porre in vendita prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato; (le imprese agricole provenienti da province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza);
- si impegna a porre in essere le seguenti iniziative volte a favorire la tutela dell'ambiente (facoltativo):
 - ☐ utilizzo obbligatorio di sacchetti in "mater-bi",
 - ☐ preferenza verso prodotti a basso impatto ambientale e di prossimità;
 - ☐ altro:.....
- si impegna ad organizzare le seguenti attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive (facoltativo):
.....
.....

Inoltre, come da Deliberazione CC n° _____ del _____:

- richiede l'erogazione di corrente elettrica, riconoscendo al Comune di Castelleone ex art. 8 del Regolamento il rimborso di € 5,00 una tantum per tutto l'anno 2011 SI NO
- riconosce al Comune di Castelleone la somma di € 10,00 a titolo di spese organizzative e di promozione ex art. 8 del Regolamento.
- si impegna a versare le quote dovute per occupazione suolo pubblico all'atto della richiesta da parte del Comune di Castelleone secondo i tariffari vigenti per l'anno 2011 e proporzionalmente alle presenze effettive.

Recapito per comunicazioni:.....

Castelleone, lì.....

Firma _____

* solo Provincia di Cremona, altre Province lombarde e Provincia di Piacenza.

N.B.: la presente costituisce una semplice manifestazione di interesse e non una domanda di assegnazione di posteggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di contattare direttamente gli operatori, per richiedere le altre informazioni necessarie e definire le modalità di partecipazione alla sperimentazione.

